

Regolamento Comunale per l'esercizio del gioco lecito
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/1/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29/11/2019

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

ART. 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEI "NEGOZI DI GIOCO"

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

ART. 9 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN
ALTRI ESERCIZI

ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 10 *bis* – LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI DI GIOCO PUBBLICI

ART. 10 *ter* – LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI
ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.

ART. 11 - LOGO

ART. 12 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Calenzano, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando, sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare, e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati dalla Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Calenzano e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "Individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- c) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante *“Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come **attività principale** la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”*;
- e) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 *“Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”*;
- f) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- g) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- h) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 *“Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico”*, e successive modifiche e integrazioni;
- i) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R *“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57”*;
- j) gioco d'azzardo patologico: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS.

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS.

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS.

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come **“attività principale”** la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Agenzie per la raccolta delle scommesse, sale pubbliche da gioco, sale VLT, sale Bingo).

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come **“attività accessoria”** la

commercializzazione dei giochi pubblici.

Centri di raccolta scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 86/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettere “a”, “c”, “c-bis” e “c-ter” del TULPS;

le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;

i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e allenamento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;

le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato “Bingo”, in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;

le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;

i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 85/2014, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 85/2014, l'amministrazione comunale individua i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 85/2014, dai quali i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro di nuova apertura devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- ludoteche e centri giovani
- sedi universitarie
- locali di pubblico spettacolo/intrattenimento, quali discoteche, teatri, night club, cinema ecc... (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo)

- biblioteche comunali
- giardini e parchi pubblici

in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, con particolare riferimento alla popolazione giovane.

3. Ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:

- l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;
- l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i *dehors* seppur debitamente autorizzati.

5. L'insediamento dei **Negozi di gioco** aventi come "attività principale" la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (agenzie per la raccolta delle scommesse, sale pubbliche da gioco, sale VLT, sale Bingo ecc.), è consentito **esclusivamente** nelle zone del territorio comunale individuate nelle tavole planimetriche allegate al Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.11.2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito elencate:

- zona D3 – Produttivo SUD – limitatamente alla porzione di territorio ricompresa tra i confini del torrente Chiosina, Via Vittorio Emanuele, Via San Morese e il confine comunale;
- zona D4 – Produttivo NORD – limitatamente alla porzione di territorio ricompresa tra i confini del torrente Chiosina, Via delle Cantine e Via del Colle;
- zona D6 – COMMERCIALE

E' comunque fatto salvo il rispetto, nelle suelencate zone, della distanza minima di 500 metri dai "luoghi sensibili" come definiti ai precedenti commi.

6. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione.

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di raccolta scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come **attività esclusiva o prevalente** è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) devono avere accesso diretto dalla pubblica via, o, in alternativa, da spazio privato comunque costantemente aperto al pubblico;
- b) destinazione d'uso "di servizio", ai sensi dell'articolo 32, comma 2, punto 2.7.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale;
- c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici;
- d) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di

rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;

- e) rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
- f) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
- g) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- h) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;
- i) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'articolo 66, lettera B, punto 19.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale, nella misura di 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie utile;
- j) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS, secondo le disposizioni stabilite con Decreto Ministeriale n. 564 del 17.12.1992.

ART. 7 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEI “NEGOZI DI GIOCO”

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede dei “Negozii di gioco” con vincita in denaro, **ad esclusione** di quelli in cui vengono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b) del TULPS (VLT) e dei centri di raccolta scommesse, sono soggetti a rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – del Comune di Calenzano esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale regionale STAR per la presentazione delle pratiche, con accesso dal seguente link: <http://frontoffice.sigepro.it/calenzano>.

3. La richiesta deve essere integrata con la seguente documentazione:

- a) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- b) individuazione della superficie esterna destinata a parcheggio a servizio dell'attività, nel rispetto degli standard di cui alla lettera i) del precedente articolo 6;
- c) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
- d) planimetria 1:100, da cui sia deducibile il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- e) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- f) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonchè le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- g) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- h) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;

- i) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
4. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq. a qualunque attività destinati, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sarà rilasciata solo previa ottemperanza alle norme di prevenzione incendi, ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (attività n. 65).
5. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento con le stesse modalità indicate al comma 2.
6. Ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, della quiete pubblica, della igienicità dei locali, ovvero per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, può imporre all'interessato particolari e specifiche condizioni per l'esercizio dell'attività, fra le quali:
- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
 - d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
 - e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
 - f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno.
7. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del TULPS, il titolare dell'attività è tenuto ad esporre, nei locali di esercizio, la Tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'amministrazione comunale.

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. L'autorizzazione per l'installazione dei giochi di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b del TULPS (VLT) e per gli esercizi di raccolta scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS rilasciata dalla Questura ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel presente regolamento.
2. I locali di esercizio devono comunque obbligatoriamente possedere tutti i requisiti elencati al precedente articolo 6.
3. Ai fini della tutela della quiete pubblica e della igienicità dei locali il Sindaco, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, può imporre all'interessato particolari e specifiche condizioni per l'esercizio dell'attività, fra le quali:
- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
 - d) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
 - e) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno.
4. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del TULPS, il titolare dell'attività è tenuto ad esporre, nei locali di esercizio, la Tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'amministrazione comunale.

ART. 9 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ESERCIZI IN CUI LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI NON E' ATTIVITÀ PRINCIPALE E/O PREVALENTE

1. Oltre che negli esercizi aventi come attività principale e/o prevalente (in termini di superficie

dedicata) la commercializzazione di prodotti per il gioco con vincita in denaro, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'articolo 5 del presente regolamento, possono essere installati anche in esercizi pubblici autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, quali:

- a) bar, ristoranti, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, stabilimenti balneari, centri di raccolta scommesse ed esercizi assimilabili.
- b) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), nonché presso circoli o associazioni private, ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente (D.M. 564/1992).

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27.7.2011 in ordine sia ai limiti numerici previsti per gli apparecchi installabili a seconda delle diverse tipologie di esercizi, sia alle disposizioni relative all'offerta complessiva di gioco ed agli ambienti dedicati.

3. Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del TULPS non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" del TULPS negli esercizi pubblici di cui alla lettera a) del precedente comma 1 che siano già in possesso di titolo abilitativo valevole anche ai fini dell'articolo 86 o in esercizi in possesso della licenza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 (compresi i circoli privati) è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA - da presentare al SUAP,

5. La SCIA deve essere trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – del Comune di Calenzano esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale regionale STAR per la presentazione delle pratiche, con accesso dal seguente link: <http://frontoffice.sigepro.it/calenzano>.

6. La SCIA deve essere integrata con la seguente documentazione:

- a) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- b) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- c) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato (ove necessaria);
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;

6. Ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, della quiete pubblica, della igienicità dei locali, ovvero per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, può imporre all'interessato particolari e specifiche condizioni per l'esercizio dell'attività, fra le quali:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

7. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del TULPS, il titolare dell'attività è tenuto ad esporre, nei locali di esercizio, la Tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'amministrazione comunale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

9. Negli esercizi di cui al presente articolo, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Interdirettoriale 27.10.2003, è obbligatoria l'"offerta differenziata" dei prodotti da gioco, che, pertanto, non possono essere costituiti in via esclusiva da apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS.

ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. È vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora in violazione delle norme previste dall'articolo 5 della Legge Regionale 57/2013 e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.

2. È vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

3. È vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

4. È vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

5. È vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

7. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

8. È obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 88 del TULPS o della autorizzazione ex articolo 86 del TULPS rilasciata dal Comune, o della SCIA;
- b) della tabella dei giochi proibiti;
- c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
- d) degli orari di esercizio del gioco;
- e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative

probabilità di vincita.

10. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

11. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. È consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

ART. 10 *bis* - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI DI GIOCO PUBBLICI

1. L'orario delle attività dei Negozi di gioco aventi come attività principale o prevalente la commercializzazione dei giochi pubblici, autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., ove sono messi a disposizione del pubblico apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, con facoltà anche di stabilire fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, come stabilito nell'Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 936 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 7/9/2017, ad esclusione delle sale biliardo o sale bowling che, pur autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., sono considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro.

ART. 10 *ter* - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.

1. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. in esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. non aventi come attività principale la commercializzazione del gioco pubblico (bar, ristoranti, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, stabilimenti balneari, agenzie di raccolta scommesse), ed in altri esercizi commerciali e artigianali (rivendite di tabacchi, edicole, pizzerie a taglio ecc.) è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, con facoltà anche di stabilire fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, come stabilito nell'Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 936 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 7/9/2017.

ART. 11 - LOGO

1. I pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi **non sono** installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse. Il logo sarà conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015 e sarà valido per tutto il territorio della Toscana.

ART. 12 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni dell'articolo 110 del TULPS sono quelle indicate dal comma 9 e seguenti del medesimo articolo.
3. Le violazioni dell'articolo 86 del TULPS sono punite ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo.
4. Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è disciplinato dalla Legge 24.11.1981, n. 689 *"Modifica al sistema penale"*.
5. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia di giochi pubblici, purché compatibili.